



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

63/2015
Maggio/3/2015 (*)
Napoli 7 Maggio 2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'Interpello n. 13 del 24 Aprile 2015 chiarisce l'ambito applicativo della NaSPI e conferma il riconoscimento della nuova assicurazione sociale anche a chi sarà licenziato per motivi disciplinari.

Con **l'Interpello n. 13 del 24 Aprile 2015**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti delucidazioni sulle **causali che comportano il diritto alla nuova assicurazione sociale per l'impiego** ed in particolare in ordine alla corretta **interpretazione dell'art. 3, D.Lgs. n. 22/2015**.

La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, nello specifico, ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere se la nuova indennità di disoccupazione possa essere ammessa **anche in favore dei licenziati per motivi disciplinari** e se **ricomprende** anche i casi di **accettazione** da parte del lavoratore licenziato dell'offerta economica propositagli dal datore nella c.d. "**conciliazione agevolata**" ex art. 6, D.Lgs. n. 23/2015.

In merito al primo dei quesiti avanzati, il Ministero, in via preliminare, parte dalla lettura dell'art. 3 citato, ai sensi del quale, è sancito, al comma primo che: "***la Nuova Prestazione di Assicurazione per l'Impiego è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino una serie congiunta di requisiti***",

L'indennità in argomento, oltre ad essere riconosciuta in caso di involontaria perdita dell'occupazione, è altresì concessa nelle ipotesi in cui il lavoratore, ricorrendo una giusta causa, decida di interrompere il rapporto di lavoro e, in tutti i casi in cui in esito alla procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966 - introdotta dall'art. 1 comma 40 della L. n. 92/2012 - le parti addiventano ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Invero, mentre con la disciplina istitutiva dell' AsPI il legislatore aveva tassativamente indicato le fattispecie per cui non fosse possibile fruire del trattamento indennitario, **il D.Lgs. n.22/2015 adotta**, invece, la logica inversa **specificando l'ambito di applicazione "in positivo"** per il riconoscimento della NaSPI, **confermando il presupposto generale dell'involontarietà della perdita del posto di lavoro e senza operare esclusioni specifiche.**

Ciò posto, **il Ministero conferma che le ipotesi di licenziamento disciplinare possono essere considerate fattispecie della c.d. "disoccupazione involontaria", con conseguente riconoscimento della NASpI.**

Con la nota in esame, si ribadisce altresì, il contenuto dell'Interpello n° 29/2013 di analogo tenore, con il quale si sottolineava che **il licenziamento disciplinare non può essere inteso tout court quale forma di "disoccupazione volontaria"**, in ragione del fatto che la misura sanzionatoria adottata mediante il licenziamento non risulta automatica; infatti, **l'adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro** e costituisce esercizio del potere discrezionale" (v. Cass. n. 4382/1984) non trascurando, peraltro, l'aspetto **dell'impugnabilità del licenziamento** stesso che nelle opportune sedi giudiziarie potrebbe essere ritenuto illegittimo.

Da ultimo, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro chiarisce, **in relazione alla nuova procedura della c.d. offerta di conciliazione "agevolata"** introdotta dall'art. 6, D.Lgs. n. 23/2015, che si ritiene altresì **possibile riconoscere al lavoratore che accetta l'offerta de qua il trattamento indennitario della NASpI.**

La norma da ultimo citata stabilisce, nello specifico, che in caso di licenziamento il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di

impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso, in una delle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, c.c., un importo che non costituisce reddito imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale e la cui accettazione da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta.

Evidentemente, **l'accettazione in questione non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento** e comporta, per espressa previsione normativa, esclusivamente la rinuncia all'impugnativa dello stesso.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN